



# CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

## SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP

Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

---

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 45 DEL 22-07-2019**

**Reg. generale n. 407 del 22-07-2019**

---

<p><b>Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA AMBIENTALE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI.</b></p>
---

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- il Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, al Titolo II, assegna fra i compiti degli enti proprietari delle strade il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali delle strade, nonché la loro eventuale bonifica in seguito al verificarsi di sinistri, ponendo in essere tutti gli interventi di bonifica atti ad assicurare la fluidità del traffico veicolare e non, la tutela ambientale ed, in generale, della salute e dell'incolumità pubblica;
- un sinistro stradale, oltre a causare danni a cose, persone o veicoli, può produrre rifiuti ad alto impatto ambientale, che devono essere gestiti così come previsto dal Testo Unico dell'Ambiente, di cui al D.Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- l'Ente proprietario della strada risulta responsabile per danni causati dalle cose che ha in custodia, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, per cui la Pubblica Amministrazione è chiamata a rispondere nel caso in cui la presenza di olio o altro materiale sulla sede viaria, conseguente a collisioni verificatesi, produca danni a veicoli o motoveicoli procedenti sulle suddette strade pubbliche, essendo tale fattispecie riconducibile ad ipotesi di insidia o trabocchetto per gli utenti della strada;
- dal combinato disposto degli artt. 14, comma 1 e 211, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 258/1992, nonché dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n.152/2006, si evince il dovere dell'Amministrazione comunale di garantire la sicurezza e la scorrevolezza della circolazione stradale in qualità di Ente proprietario delle strade, nonché l'obbligo in capo allo stesso del ripristino dello stato dei luoghi mediante la pulitura della piattaforma stradale le cui condizioni di sicura transitabilità sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
- le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:
  - nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.);

- nel recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.);
- nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente;

CONSIDERATO che:

- allo stato attuale, caratterizzato dal numero estremamente ridotto in termini di personale operaio in dotazione all'Ufficio Tecnico, risulta alquanto difficoltoso provvedere autonomamente alla gestione delle attività sopra elencate, non solo nella fase meramente operativa, ma anche in quella relativa alla procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di sinistri tra veicoli;
- per la corretta esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto, è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni tra cui l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali;
- la creazione all'interno di ogni Amministrazione di strutture operative per la realizzazione dell'attività di ripristino post incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe complessa, nonché onerosa, in termini di risorse umane ed economiche, rendendosi necessario, per ottimizzare la gestione dei sinistri ed al fine del miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un operatore esterno in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di tale attività ed in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;

OSSERVATO che:

- sulla materia in esame l'A.V.C.P. - Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC), ha espresso il proprio parere n. 25/2012 del 20/12/2012, di seguito riportato testualmente:  
*"L'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 stabilisce che la concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura del servizio consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio stesso. L'essenza dell'istituto e, al tempo stesso, l'elemento discrezionale rispetto all'appalto di servizi è dato proprio dalla mancanza del corrispettivo, in quanto il concessionario ritrae il suo utile dallo sfruttamento economico e dalla gestione del servizio. La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto della concessione. Come assume la giurisprudenza, le concessioni, nel quadro del diritto comunitario, si distinguono dagli appalti non per il titolo provvedimentale dell'attività, né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale dell'appalto, ma per la traslazione dell'alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato. (omissis) Le attività dirette a ripristinare la viabilità e la sicurezza delle strade interessate da incidenti stradali (cd. servizio di ripristino post incidente) (...omissis...) sono riconducibili alla manutenzione delle strade, che in base all'art. 14, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, recante il Codice della Strada, è affidata agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione".*  
 Con l'affidamento a Società esterna *"l'amministrazione non sostiene i costi delle attività che si sono rese necessarie per il ripristino della viabilità stradale post incidente, in quanto tali interventi sono posti a carico della compagnia di assicurazione che assicura il soggetto civilisticamente responsabile dell'incidente*

*stradale. L'affidatario del servizio, quindi, non percepisce alcun corrispettivo dall'amministrazione, ma ottiene la sua remunerazione unicamente attraverso lo sfruttamento economico del servizio stesso. La struttura del rapporto negoziale descritta dall'Istante, riproduce, sebbene con qualche adattamento, quello della concessione di servizi. L'oggetto del contratto, infatti, è un servizio pubblico, affidato ex lege all'ente proprietario della strada che, a sua volta, lo ha affidato in concessione a un operatore economico, il quale non percepisce corrispettivi dalla P.A., né dagli utenti della strada, i quali tuttavia sono indubbiamente i beneficiari ultimi dell'attività di ripristino. I costi sostenuti dall'Istante per ripulire le strade e riportare il sedime stradale nello stato che lo caratterizzava prima dell'incidente, sono posti a carico dell'assicurazione del soggetto che ha provocato il danno, sul quale dunque il concessionario del servizio si rivale”;*

- sulla base del predetto parere, nonché della deliberazione n. 64/2012 dell'AVCP, l'Amministrazione comunale, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di un operatore esterno, non viene investita di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come concessione di servizi conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016, ove all'art. 3, comma 1, lett. VV). definisce la “concessione di servizi” quale “contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”;
- in particolare, tale tipologia di concessione trasferisce in capo al concessionario il rischio operativo definito all'art. 3, comma 1, lett. zz), del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, “la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”, evidenziando che, nella fattispecie *de qua*, l'operatore esterno riceverà, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente nei confronti delle compagnie assicurative (RCA) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali, mentre l'Amministrazione comunale beneficerà del servizio di ripristino post incidente “a costo zero” anche per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, così evitando il determinarsi di una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto e comportante, pertanto, chiare responsabilità in capo all'Ente proprietario della strada;

RITENUTO che:

- in virtù dei precipi interessi che vengono in rilievo e che si intendono tutelare con l'affidamento del servizio di ripristino post incidente (l'incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale, la fluidità della circolazione stradale, la sicurezza dei lavoratori), il Comune di Treia intende realizzare detto servizio attraverso un operatore esterno che, con comprovata esperienza e capacità tecnico-operativa, possa al meglio rendere il servizio a beneficio della comunità;
- l'operatore esterno, in qualità di coordinatore del servizio, dovrà assicurare l'esistenza di una struttura centrale operativa che realizzi il coordinamento con i centri logistici operativi, ad essa contrattualmente collegati, che effettivamente espletino il servizio, in maniera da garantire efficienza capillare sul territorio comunale, permettendo così una più efficace riduzione dei prezzi dell'intervento,

nonché realizzi la gestione del rapporto con le compagnie assicuratrici del/dei responsabile/i del sinistro;

- l'operatore esterno deve, inoltre, assicurare, tramite le proprie strutture operative dislocate sul territorio e contrattualmente ad essa collegate, i seguenti requisiti:
  - iscrizione presso la Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività in oggetto;
  - iscrizione presso l'Albo dei gestori ambientali per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
  - disponibilità, da parte delle strutture operative locali, di idonei furgoni per le operazioni di pulizia, con attrezzature specifiche, omologati "ad hoc", autorizzati al trasporto di rifiuti;
  - disponibilità di prodotti certificati e autorizzati per l'utilizzo in ambiente naturale con specifica capacità disinquinante;
  - capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e D.Lgs. 81/2008 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
  - operatività in h 24 per 365 giorni l'anno con almeno 2 operatori per ogni turno;
  - possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 20/30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e 30/40 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni;

VALUTATO che:

- è pervenuta a questo Comune la proposta di affidamento del servizio di coordinamento dell'esecuzione del ripristino post incidente della società "M.P.M. S.r.l.", società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento della ALI GROUP SRL, in seguito per brevità denominata anche "MPM", con sede legale a Milano in via Forlanini, 23, Codice Fiscale e Partita IVA 08377420966;
- la proposta, così come formulata da M.P.M. S.r.l., permetterebbe al Comune, non soltanto di usufruire di un professionale ed efficiente servizio di pulizia post incidente stradale "a costo zero", ma anche di monitorare la sinistrosità delle proprie strade ed il conseguente impatto ambientale al fine di adottare strategie mirate per la risoluzione dei problemi connessi;
- la ditta M.P.M. S.r.l. è in possesso di tutti i requisiti tecnici di cui sopra per il corretto esercizio dell'attività di coordinamento del servizio di pulizia post incidente stradale e assicura l'operatività con strutture operative, ad essa vincolate contrattualmente, le quali soddisfano i requisiti sopra indicati, ed in particolare:
  - Iscrizione presso la Camera di Commercio di Milano n. MI2022342 in data 04/10/2013, per l'esercizio dell'attività in oggetto;
  - Centrale Operativa in h 24 per 365 giorni l'anno, con numero verde gratuito 800.561.731 a disposizione dei soggetti interessati (Forze dell'Ordine, Enti gestori/proprietari di strade);
  - Polizza assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per la eventuale non corretta esecuzione degli interventi su strada del valore di € 10.000.000,00;
  - Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla cat. 2 bis, 5, 8 e 9 n. MI50991 del 14/04/2014;
  - Certificazioni ISO 9001, 14001, 18001, 11200, 39001, 27001;
  - Controllo della filiera dei rifiuti prodotti dagli interventi delle strutture territoriali, iscrizione al SISTRI n. WEB\_MI\_362376 del 07/2014;
  - Centro di raccolta dati per il monitoraggio, la pianificazione e la registrazione dell'andamento dell'incidentalità stradale e dell'impatto ambientale negli specifici ambiti territoriali;
  - Protocolli operativi relativi sia alle modalità di intervento per l'effettuazione, in condizioni di sicurezza e con tempestività di intervento, delle operazioni di pulizia, nel rispetto della vigente normativa ambientale, sia alla registrazione dei

dati inerenti il sinistro, per la successiva attività di analisi della sinistrosità della rete viaria dell'Amministrazione;

ACQUISITA agli atti del procedimento la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che si è provveduto a consultare il Casellario ANAC secondo le nuove Linee Guida n. 4 ANAC licenziate dall'Autorità Anticorruzione con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, con riscontro negativo in riferimento alle annotazioni sull'impresa offerente;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS 16396666 con scadenza di validità prevista in data 6 novembre 2019;

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e successive modificazioni ed integrazioni, il seguente CIG: Z322961F30;

ATTESO che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

VISTO l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO, conseguentemente, che:

- il fine da perseguire è quello di garantire l'incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale e la fluidità della circolazione stradale;
- l'oggetto consiste nell'affidamento della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente a titolo sperimentale per n. 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla stipula del contratto e, comunque, fino al limite di spesa di € 40.000,00 IVA inclusa;
- il servizio è affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, considerato che il relativo importo stimabile in ragione dell'esiguità della durata dell'appalto e del numero di incidenti statisticamente rilevati in un anno è sicuramente inferiore alla soglia prescritta di € 40.000,00;
- il contratto verrà stipulato mediante apposita convenzione come da schema che si allega;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nello schema di convenzione allegato;

DATO ATTO che:

- non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di acquisto e di non aver proceduto mediante MEPA in quanto non presente apposito prodotto;
- a parere di questo Ente, risultano sussistere tutte le più ampie e comprovate ragioni di natura tecnica e giuridica di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, per affidare il servizio di pulitura post sinistro stradale alla ditta M.P.M. S.r.l. mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara al fine di attivare immediatamente il servizio;

- la presente determinazione non necessita dell'assunzione di alcun impegno contabile ai fini della copertura finanziaria del servizio in quanto l'appalto in questione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

ATTESTATO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 28 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 06/03/2019, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 38 del 12/03/2019, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con il citato atto del Commissario Straordinario;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dallo stesso Commissario Straordinario con i poteri della Giunta;

## **D E T E R M I N A**

1. che la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di PROCEDERE, a titolo sperimentale ed alle condizioni meglio precisate nello schema di convenzione allegato, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta M.P.M. S.r.l., con sede legale a Milano in via Forlanini, 23, Codice Fiscale e Partita IVA 08377420966, del servizio di coordinamento dell'esecuzione del ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse al verificarsi di incidenti stradali sulle strade di competenza del Comune di Treia, svolto in emergenza e per meglio garantire la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente;
3. di DARE ATTO che la suddetta concessione non comporta alcun onere economico a carico del Comune di Treia, in quanto il corrispettivo sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo, potendo l'affidatario agire nei confronti delle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune;

4. di APPROVARE lo schema di convenzione di affidamento allegato al presente provvedimento;
5. di STABILIRE fin da ora che la suddetta convenzione di affidamento dovrà avere la durata di anni uno (12 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e comunque fino al limite di spesa di € 40.000,00 IVA inclusa;
6. di SOTTOPORRE la convenzione alla clausola risolutiva espressa in caso di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci rese dall'operatore economico affidatario in merito all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
7. di DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento del servizio oggetto di affidamento è individuato nella persona della Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa - Commercio - Suap";
8. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
9. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";
10. di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del Servizio Finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del Settore interessato.-

\* \* \* \* \*

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 20-10-2019

Treia, 05-10-2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

È copia conforme all'originale.

Treia, 05-10-2019

Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---